

12/10/11 - B3

Traccia B

Tizio richiedeva la restituzione di taluni versamenti effettuati a fini Irpef e Irap, adducendo di aver commesso un errore nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2006. L'istanza di rimborso, regolarmente presentata, veniva tacitamente respinta dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente ricorreva al giudice tributario di primo grado avverso il mancato accoglimento dell'istanza medesima. La Commissione tributaria di Pisa accoglieva il ricorso, ma l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presentava appello. La Commissione tributaria regionale di Firenze, sez. XXXV, con la sentenza n. 765 nelle date 10 giugno - 30 luglio 2011 rigettava l'appello, ritenendo infondati i motivi del ricorso, e condannava l'Ufficio a rimborsare l'imposta indebitamente versata, pari ad € 10.000, oltre interessi. La sentenza di appello veniva regolarmente notificata all'ufficio competente in data 27 novembre 2011. Con atto del 30 aprile 2012 il ricorrente intimava all'Ufficio di adempiere, ex art. 70, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di costituzione in mora. Tale termine decorreva inutilmente. Poste queste premesse, il dott. Mario Rossi, regolarmente iscritto nell'albo dei dottori commercialisti di Pisa, faccia quanto in suo potere perché la sentenza ottenga esecuzione.

